

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg.

Data 26-01-2017

Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017
----------	---

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Ventisei del mese di Gennaio alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
FÈ FABRIZIO (Sindaco) Biagiotti Alberto (Consigliere) Caporali Fabrizio (Consigliere) Garosi Manolo (Consigliere) Morini Anna Lucia (Consigliere) Franci Cesare (Consigliere) Bassi Paola (Consigliere) Bernardini Giuliano (Consigliere) Massai Sabrina (Consigliere)	Corda Giuseppe Maria (Consigliere) Nardi Gianluca (Consigliere)
Tot. Presenti: 9	Tot. Assenti: 2

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
- Partecipa il Sgnor Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Espone il Sindaco i contenuti della proposta, ricordando come non ci sono interventi di alcun tipo. Se anche ci fosse stata l'esigenza di aumentare non si poteva per legge.

Chiede il Capogruppo Bassi se l'Imu agricola è sparita; risponde affermativamente Sindaco che è così già dallo scorso anno. L'unico anno in cui fu pagata è il 2015.

Dopo di chè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e da altri provvedimenti normativi;

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, Struttura di gestione degli F24;

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC);

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016) ed in particolare:

-il comma 26 che cita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

- il comma 13 che cita: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a)posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b)ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c)a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 Gennaio 2015, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34";

- il comma 14 che cita: "

.....b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13, comma 2, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono

confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, e misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

Visto l'articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di stabilità 2017" pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016," che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, proroga rinviata al 31 marzo 2017 dal decreto legge 30/12/2016 n. 244 cosiddetto "milleproroghe", (pubblicato in G_U-n- 304 del 30/12/2016);

Visto l'articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 " Legge di stabilità 2017, pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016, che proroga di un ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, apportando le seguenti modifiche all'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016): omissisAl fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"....;

Visti:

-il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.10.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2015;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 03/11/2016 con la quale si nomina il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei comuni della valdichiana senese n. 89 del 29/12/2016 con il quale la sottoscritta sig.ra Cinzia Rustici, dipendente del Comune di San Casciano dei Bagni, è stata confermata Responsabile della gestione associata dell'area finanziaria e contabile del Comune di San Casciano dei Bagni e Area Servizio Tributi dei cinque comuni aderenti a decorrere dal 1 gennaio 2017;

Richiamate le novità introdotte con la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208-G.U. n. 302 del 30.12.2015, S.O. n. 70) in particolare per quanto riguarda:

-il trattamento IMU degli immobili concessi in comodato;

-l'esenzione TASI dell'abitazione principale;

-il ripristino dell'esenzione IMU sui terreni agricoli nel nostro Comune;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2016;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui sopra, occorre confermare quanto segue:

Aliquota ordinaria 1,06 per cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale - classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,4 per cento
----	---	----------------------

2)	Fabbricati concessi in locazione con contratto di tipo concordato (art. 2 comma 3 L. 431/1998)	0,9 per cento
----	--	----------------------

Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, come sopra convertito;

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra individuate;

Rilevato che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013;

Con voti espressi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 6, contrari 3 (Bassi P, Bernardini G, Massai S.), astenuti 0, presenti 9 e votanti 9,

D E L I B E R A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 20 del 30/04/2016;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:

Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale - classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,4 per cento
----	---	----------------------

2)	Fabbricati concessi in locazione con contratto di tipo concordato (art. 2 comma 4 L. 431/1998)	0,9 per cento
----	--	----------------------

1) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011;

2) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra individuate;

3) di dare atto altresì:

- che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

4) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo del Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2017;

5) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano;

on voti favorevoli 6, contrari 3 (Bassi P, Bernardini G, Massai S.), astenuti 0, presenti 9 e votanti 9,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Area Servizio Tributi

Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 3 - 2017

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)-CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 3 - 2017 .

Pienza, 16-01-2017

Il Responsabile
f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 3 - 2017 .

Pienza, 18-01-2017

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO.

IL SINDACO

FÈ FABRIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li 30-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 30-01-2017 al 14-02-2017
- è divenuta esecutiva dal giorno 26-01-2017
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 30-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO